# SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA ——

N. (1202-B)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1978 (V. Stampato n. 1705)

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1978

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1978 (V. Stampato n. 1705-B)

Presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Interno (COSSIGA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

e col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 1978

Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali

#### **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

Le case mandamentali sono istituite o soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentiti i comuni interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i comuni interessati, fissa con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la loro dimensione. Tale elenco che sostituisce le tabelle A, B, C allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, stabilisce gli organici del personale di custodia entro il limite massimo di 2.144 unità, ivi comprese — ove necessario — le unità da assegnare per la custodia delle detenute.

Il decreto stabilisce altresì l'ammontare del rimborso forfettario ai comuni delle spese a loro carico per gli adempimenti di cui al primo comma del successivo articolo 4; il rimborso comprende una quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed una quota variabile in ragione della capacità ricettiva dei singoli istituti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non deve superare la somma annua di lire 141.150.000.

Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al primo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto.

#### Art. 2.

Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordina-

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto.

Art. 2.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico pari ai livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;
- 3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;
- 4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi.

Per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualità psicofisiche, la buona condotta e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; è inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sull'organizzazione penitenziaria.

Con decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le prove cui i candidati dovranno essere sottoposti ai fini di stabilire la graduatoria per le assunzioni.

Alle modalità per le prove e la valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) identico;
- 2) identico;
- 3) identico;
- 4) identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Alle modalità per le prove e alla valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, numero 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione avviene con nomina fra gli idonei secondo la graduatoria di cui ai commi precedenti o qualora ciò non sia possibile su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualità necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

Art. 3.

I comuni hanno l'obbligo di provvedere all'assistenza sanitaria e religiosa nelle case mandamentali in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dall'elenco di cui all'articolo 1. Tale rimborso non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale rimborso è corrisposto, in annualità posticipata, sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore, maggiorato del 5 per cento per spese generali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

È, tuttavia, concesso ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento della tabella di cui al sopracitato articolo 1.

#### Art. 5.

I rimborsi indicati nell'articolo precedente non sono sequestrabili nè pignorabili.

I conti relativi alle spese ed ai rimborsi sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale.

#### Art. 6.

Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale, è concesso loro un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il rimborso di cui al precedente comma. In tale caso il rimborso, pari alla rata di ammortamento, è pagato direttamente dall'erario all'istituto o ente finanziatore. In ogni caso le somme dovute dai comuni per ammortamento di mutui e pagamento di interessi ed i rimborsi dovuti dallo Stato sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del rimborso straor(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento dell'elenco di cui al sopracitato articolo 1.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Nessuna ulteriore garanzia o fideiussione può essere richiesta ai comuni ai fini della concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti eroga con priorità i mutui per opere in relazione alle quali è stato emesso il decreto interministeriale.

Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il rimborso straordinario di cui al primo comma è riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di lire 1.000.

#### Art. 7.

Per la concessione del rimborso straordinario di cui al precedente articolo 6 è autorizzato per l'anno finanziario 1978 il limite di impegno decennale di lire mille milioni. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno annualmente stabiliti gli ulteriori limiti di impegno decennali che si rendessero necessari per la concessione dei rimborsi straordinari di cui al precedente articolo 6 negli anni medesimi.

### Art. 8.

Sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, per il casermaggio e per ogni occorernza degli uffici.

Le case mandamentali possono essere destinate dall'amministrazione penitenziaria, in tutto o in parte, per le finalità di cui all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 9.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, sono abrogati.

#### Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 della presente legge, valutato in lire seimila milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Identico.

#### Art. 9.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire duemila milioni per l'anno 1977, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.